

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo

## PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E

## PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Redatto dall'Avv. Lorenzo Crocini

*(Responsabile Unico della Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)*

Adottato con Delibera del Consiglio in data  
29/01/2020

**[2020 – 2022]**

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>Sommario</b>   |      |    |
| <b>Introduzione</b>   | Pag. | 2  |
| <b>Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione</b>   | Pag. |    |
| 1. Premessa introduttiva  | Pag. | 4  |
| 2. Riferimenti normativi  | Pag. | 6  |
| 3. Analisi del contesto esterno e interno                               | Pag. | 7  |
| 4. Destinatari del piano  | Pag. | 9  |
| 5. Individuazione aree di rischio e sintesi delle misure di prevenzione | Pag. | 12 |
| 6. Valutazione del rischio e adozione delle misure di prevenzione       | Pag. | 13 |
| 7. Formazione e Codici di comportamento                                 | Pag. | 16 |
| 8. Rotazione del personale  | Pag. | 16 |
| 9. Tutela del dipendente che segnala illeciti                           | Pag. | 16 |
| <b>Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</b>     | Pag. | 16 |
| 1. Introduzione e accesso civico  | Pag. | 19 |
| 2. Fonti normative  | Pag. | 20 |
| 3. Contenuti  | Pag. | 20 |
| 4. Segnalazioni di illecito   | Pag. | 23 |
| <b>Allegato A - Schema aree di rischio</b>                              |      |    |
| <b>Allegato B - Misure di prevenzione</b>                               |      |    |

## **Introduzione**

Il presente Piano costituisce aggiornamento del precedente Piano di prevenzione già adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo con delibera in data 25.01.2019, con riferimento al triennio 2019-2021

Nella redazione, si è tenuto conto della peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo e a partecipazione necessaria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato.

Il documento ha carattere unitario per ciò che concerne, da un lato, gli aspetti di prevenzione della corruzione, dall'altro lato, la pianificazione degli adempimenti in tema di trasparenza amministrativa, in ottemperanza al contenuto di cui alla delibera ANAC n. 831/2016. I Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, unitariamente considerata, di prevenire i fenomeni corruttivi e di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo ha nominato, nella persona del sottoscritto Avv. Lorenzo Crocini, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa con delibera del 26.06.2017.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.

# **Sezione 1**

## *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione*

## 1. Premessa introduttiva.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Con il nuovo art. 2-bis del Dlgs. n. 33/2013, introdotto dal Dlgs. 97/2016 (cosiddetto "FOIA"), l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in tema di diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni, è stato espressamente esteso agli ordini professionali [art. 2-bis comma 2 lett. a) ], con il limite della *compatibilità* delle norme alla fattispecie concreta, non potendo essere definito, *tout court*, l'Ordine professionale come Pubblica Amministrazione in senso proprio.

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare, si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che eserciti attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e tendenzialmente privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, sebbene in questo procedimento l'Ordine sia chiamato ad accertare i requisiti reddituali del richiedente alla luce di una complessa e a volte contraddittoria evoluzione giurisprudenziale, delibando la sussistenza dei profili di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere<sup>1</sup>. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata dalla documentazione indicata in dettaglio nell'apposito modello che è reperibile nel sito ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; tuttavia l'iscritto è obbligato a prestare l'impegno solenne dinanzi al Consiglio nei termini prescritti dalla Legge n. 247/2012.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

---

<sup>1</sup> Le caratteristiche peculiari del procedimento hanno consigliato di attribuirne la responsabilità ad una commissione collegiale; da notare altresì che l'Ordine di Arezzo ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale di un apposito articolato *vademecum* contenente normativa di riferimento, requisiti di accesso e modalità di presentazione della relativa domanda, esplicitando verso gli utenti i criteri di ammissione al beneficio. Occorre osservare, infine, che normalmente l'utente, nell'introduzione del procedimento, è assistito dal legale prescelto, circostanza che riduce *ex se* i profili di incertezza legati alla delibazione della non manifesta infondatezza della pretesa.

In particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. Inoltre, si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Non è stata, altresì, prevista, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente poiché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

### **1.2 Nozione di corruzione in senso ampio**

Per "corruzione" si intende l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

-il *potere* è l'esercizio della funzione affidata al dipendente "pubblico"

-il *soggetto* è il dipendente pubblico cui è affidata la funzione

-l'*abuso* si ha quando il potere non è esercitato nei termini ed entro i limiti previsti dalla legge

-il *vantaggio privato* è un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, ma che può riguardare anche soggetti terzi cui il soggetto è legato in qualche modo.

L'inquadramento del fenomeno corruttivo nel contesto dei piani anticorruzione possiede, tuttavia, connotazioni non limitate alla sua definizione in ambito penale (nello stretto contesto dei reati contro la Pubblica Amministrazione) e coincide con il concetto di *maladministration*, intesa come *assunzione di decisioni* (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) *devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari*. Occorre quindi avere riferimento, nell'economia dei piani anticorruzione, ad atti e comportamenti che, anche se non integrativi di specifiche ipotesi di reato, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

D'altro canto, con riferimento alla specificità dei piani di prevenzione della corruzione, è stato da più parti notato come detti strumenti debbano considerare non solo i fatti (penalmente rilevanti) commessi a *vantaggio o nell'interesse* dell'ente collettivo (connotazione quest'ultima propria della responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo n. 231/01), ma anche i reati commessi *in danno* dell'ente o società pubblica.

### **1.3 Trasparenza come misura generale di prevenzione della corruzione.**

La trasparenza degli atti e comportamenti amministrativi rappresenta l'asse portante delle politiche anticorruzione, inaugurate dalla legge n. 190/2012 e concretamente attuate con gli specifici obblighi di pubblicazione, posti come noto anche a carico delle società di diritto privato in controllo pubblico, recati dal Dlgs. n. 33/2013. La trasparenza amministrativa, sul piano generale, consente un controllo pubblico

diffuso di atti e condotte e si riflette nell'immanenza dei principi di imparzialità e buon andamento portati dall'art. 97 della Costituzione repubblicana.

## **2. Riferimenti normativi**

### **A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.**

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato e integrato dal Dlgs. n. 97/2016.
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- i. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016.
- k. Legge 30 novembre 2017 n. 179, "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".
- l. Delibera ANAC n. 840/2018, "*Corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)*"
- m. Delibera ANAC n. 1074/2018 "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"
- n. Delibera ANAC n. 1064 "Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione"

### **B) Disposizioni relative alla normativa di settore.**

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*".
- b. Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014.

### **C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione**

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.

- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- m. Articolo 2635 c.c. – Corruzione tra privati.
- n. Articolo 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.

### **3. Analisi del contesto esterno e interno**

*3.1 Contesto esterno.* Gli strumenti di regolazione della prevenzione della corruzione, e in particolare il PNA adottato da ANAC, sin dall'inizio hanno posto l'attenzione sull'importanza dell'analisi del contesto all'interno del quale l'ente, nel nostro caso l'ente pubblico associativo, si trova ad operare. E' infatti evidente come la struttura del contesto e i relativi condizionamenti ambientali possano rappresentare fattori di innesco di fenomeni illeciti direttamente proporzionali al minor livello di sensibilità sociale e/o di garanzia della legalità.

Al fine di mantenere una congrua uniformità di valutazione del contesto identificato con il territorio regionale, si è fatto riferimento, anche nella presente sede di aggiornamento del Piano, al rapporto annuale commissionato dalla Regione Toscana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e in specie al *"Terzo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana"*, relativo ai dati emersi per l'anno 2018 e presentato in data 10.12.2019, dal quale può evincersi quanto segue.

Per ciò che concerne i fenomeni di criminalità organizzata, è emerso come le quattro mafie storiche non detengano sul territorio toscano insediamenti stabili, tendendo invece a mimetizzarsi nel mercato dei "servizi illeciti" rappresentati da condotte di esercizio abusivo del credito o finalizzate al compimento di reati tributari, intermediazione illecita di lavoro, illecito smaltimento dei rifiuti.

Il numero di condanne definitive per reati di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. è stabile, mentre sono in aumento le denunce per ipotesi di estorsione e riciclaggio. Le province di Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara si confermano quelle con il più alto tasso di penetrazione criminale, anche a matrice camorristica, seguite da Firenze. Per ciò che riguarda, nello specifico, i reati di corruzione, crescono in Toscana le malversazioni (150%), gli abusi



d'ufficio (67%), le concussioni (67%), i reati societari (37%); evidente e spiccato, anche rispetto al resto d'Italia, è il coinvolgimento nelle inchieste penali di manager pubblici, accanto alle figure professionali di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri e medici, anche con ruoli di traffico di influenze, intermediazioni illecite o con condotte di concorso nel reato. L'elevata vulnerabilità del settore pubblico alla corruzione si accompagna, nel caso toscano, ad una tipologia di eventi che solo sporadicamente vede l'utilizzo di somme di denaro come contropartita di scambi occulti. Prevalgono sempre forme di retribuzione indiretta o differita, come finanziamenti alla ricerca, sponsorizzazioni o finanziamenti di eventi, congressi, associazioni o altri benefit personali. Il settore dei controlli – specie in ambito sanitario, del lavoro, fiscale e ambientale – si conferma sede di una robusta convergenza di interessi illeciti, indotta dalla complessità ed ampiezza della regolazione vigente, nonché da una diffusa disponibilità o propensione a porre in essere strategie di elusione o violazione delle disposizioni esistenti. Le principali modalità indirette di attribuzione di vantaggi indebiti ai decisori pubblici sono rappresentate dall'affidamento di incarichi professionali, subappalti o incarichi da parte di appaltatori di enti pubblici a congiunti, parenti o soggetti contigui a funzionari coinvolti nei corrispondenti processi decisionali; da relazioni contrattuali tra appaltatori o concessionari pubblici e imprese nella titolarità di congiunti o parenti di funzionari; dal coinvolgimento occulto di funzionari nell'attività di studi professionali privati; dall'assunzione di congiunti presso appaltatori pubblici. Dall'analisi del Rapporto citato e dei casi di cronaca giudiziaria più rilevanti, può evincersi che: (i) i fenomeni corruttivi di maggiore portata si sono manifestati nell'area centro-nord della Toscana e in particolare nella zona fiorentina; (ii) la provincia di Arezzo, in cui ha sede l'ente, non si caratterizza attualmente né per peculiari tipologie di infiltrazione criminale, né per l'evidenza di fenomeni corruttivi di particolare rilievo o allarme sociale.

*3.2 Contesto interno.* Il contesto interno muove dalla realtà di ente pubblico non economico operante nel circondario del Tribunale di Arezzo, di ridotte dimensioni e dotazioni organiche.

L'istruttoria interna finalizzata alla predisposizione del presente aggiornamento, ha permesso di verificare l'assenza di precedenti casi giudiziari che abbiano interessato in qualche misura l'ente medesimo, o di altri episodi di corruzione o cattiva gestione in ambito locale, che abbiano lambito l'Ordine.

In particolare, l'analisi è stata svolta in relazione ai seguenti parametri storici:

**a)** Precedenti giudiziari o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'ente; sentenze passate in giudicato; procedimenti in corso; decreti di citazione a giudizio riguardanti reati

contro la Pubblica Amministrazione, il falso, la truffa e la truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.);

- b)** Procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile;
- c)** Ricorsi amministrativi pendenti in tema di affidamenti di contratti pubblici;
- d)** Segnalazioni di cattiva gestione pervenute dall'interno dell'ente o dall'esterno;
- e)** Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti;
- f)** Ulteriori dati rinvenuti sulla scorta dell'esame delle rassegne stampa.

La verifica di tutti i parametri enunciati ha dato esito negativo.

La valutazione della situazione di contesto consente pertanto di concludere che il grado di rischio afferente specificamente l'Ordine degli Avvocati di Arezzo sia rimasto, sotto il profilo in esame, sostanzialmente immutato, essendo rimasti sostanzialmente immutati sia i compiti istituzionali sia l'assetto organizzativo. Le risultanze della relazione annuale del Rpc, predisposta e pubblicata nei termini di legge, consentono altresì di rilevare che, nel corso del 2019 non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, né risultano essersi verificati fatti corruttivi, né quindi risultano essere stati aperti procedimenti disciplinari o penali in relazione a detti eventi. Allo stesso modo, non sono risultate violazioni dei divieti di cui agli artt. 35-bis e 53 comma 16-ter del Dlgs. n. 165/2001. Fatti salvi gli adeguamenti normativi cui è stato fatto breve cenno, le esigenze di prevenzione e tutela dell'ente appaiono, pertanto, sostanzialmente immutate.

#### **4. Destinatari del Piano**

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

**I componenti** eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo** per il quadriennio 2019-2023 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

| <b>Componente</b> ( nome e cognome) | <b>Titolo</b> (Presidente, Vicepresidente, Segretario Tesoriere, Consigliere, Componente) |
|-------------------------------------|---|
| Avv. Roberto De Fraja               | Presidente  |
| Avv. Rita Cavezzuti                 | Vice Presidente   |
| Avv. Alessandra Joseph              | Consigliere Segretario  |
| Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli    | Consigliere Tesoriere   |
| Avv. Paolo Enrico Ammirati          | Consigliere   |
| Avv. Francesca Arcangioli           | Consigliere   |
| Avv. Anna Boncompagni               | Consigliere   |
| Avv. Antonella Calussi              | Consigliere   |
| Avv. Domenico Capalbo               | Consigliere   |
| Avv. Nicola Detti                   | Consigliere   |
| Avv. Riccardo Lelli                 | Consigliere   |

#### **Personale dipendente**

| <b>Dipendente</b> ( nome e cognome) | <b>Qualifica</b> (Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato) |
|-------------------------------------|--|
| PATRIZIA FABBRICA                   | IV livello - Contratto Studi Professionali – Ordini Professionali  |
| ZAGARELLA GRETA                     | Contratto Studi Professionali – Ordini Professionali – livello B1 – tempo determinato                      |

**Soggetti** nominati **Componenti di Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** per il quadriennio 2015-2018 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione.

#### **Le Commissioni**

|  |  |
|--|--|
| Provveditori   | Avv.ti Arcangioli e Detti              |
| Tenuta Albi e Cancellazioni  | Avv. ti Cavezzuti, De Fraja, Joseph    |
| Tassazione notule civili   | Avv.ti Cavezzuti, Joseph e Lelli       |
| Tassazione notule penali   | Avv.ti Arcangioli, Boncompagni e Detti |
| Commissione per la liquidazione notule superiori a €. 15.000,00 civili | Avv.ti Cavezzuti, Joseph e Lelli       |
| Commissione per la liquidazione notule superiori a €. 15.000,00 penali | Avv.ti Arcangioli, Boncompagni e Detti |

|   |   |
|---|---|
| Vidimazione libretti  | Avv.ti Capalbo, Detti, Lelli                      |
| Patrocinio a spese dello stato  | Avv.ti Cavezzuti e Lelli                          |
| Commissione Difese d'Ufficio  | Avv.ti Arcangioli, La Ferla Omiccioli, Detti      |
| Rapporti con i Magistrati   | Avv.ti Ammirati, Calussi, Cavezzuti e De Fraja    |
| Rapporti con gli Avvocati   | Avv.ti Ammirati, Cavezzuti, La Ferla Omiccioli    |
| Rapporti con i Praticanti   | Avv.ti Capalbo, Cavezzuti, Detti                  |
| Rapporti con la Cassa Forense   | Avv.ti Calussi e Capalbo                          |
| Rapporti con la Fondazione  | Avv.ti Boncompagni e Calussi                      |
| Rapporti con l'ODM  | Avv.ti Detti e Joseph                             |
| Rapporti con il CPO   | Avv.ti Arcangioli e Capalbo                       |
| Rapporti con gli altri Ordini Professionali                                   | Avv.ti Ammirati, Boncompagni e La Ferla Omiccioli |
| Addetto stampa  | Avv.ti Cavezzuti e Detti                          |
| Biblioteca  | Avv. Lelli  |
| Informatica e sito dell'Ordine  | Avv.ti Detti e Lelli                              |
| Formazione Continua   | Avv.ti Boncompagni, Calussi, Capalbo              |
| Tentativi di conciliazione  | Avv.ti Capalbo, La Ferla Omiccioli                |
| Negoziazione assistita  | Avv.ti Cavezzuti e Joseph                         |
| Delega firma per Segretario F.F.  | Avv.ti Cavezzuti e Lelli                          |
| Delega firma libretti pratica   | Avv.ti Capalbo, Detti, Lelli                      |
| Delega firma nei Registri per le notifiche da parte degli Avvocati            | Avv.ti Cavezzuti, De Fraja                        |
| Delega conformità atti  | Avv.ti Ammirati, De Fraja                         |
| Delega Consigliere firma sui contratti smart card da consegnare agli iscritti | Avv.ti Detti e Lelli                              |

**Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza** i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione.

| Nome                 | CV                 | Tipologia di incarico                             | Compenso annuo lordo | Delibera COA incarico    |
|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Dott. Gino Faralli   | <a href="#">CV</a> | Consulente commerciale e del lavoro               | € 3300.00            | <a href="#">delibera</a> |
| Avv. Lorenzo Crocini | <a href="#">CV</a> | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza | € 2000.00            | <a href="#">delibera</a> |
| Dott. Dario Dieci    | <a href="#">CV</a> | Gestione e aggiornamento portale web              | € 850.00             | <a href="#">delibera</a> |

#### Organo di controllo

|                   |                    |                |                          |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Avv. Fabio Diozzi | <a href="#">CV</a> | Revisore Unico | <a href="#">delibera</a> |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|

**Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Dipendenti</b> | <b>Compito affidato</b> |
|-------------------|-------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| ( nome e cognome) |  |
| Patrizia Fabbrica | Raccolta e pubblicazione documenti per la sezione del sito web "Amministrazione trasparente" |

## 5. Individuazione delle aree di rischio e sintesi delle misure di prevenzione.

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

### Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

#### A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

In relazione alla presente area, si precisa che nel corso dell'anno 2017 l'Ordine degli Avvocati ha predisposto una serie di provvedimenti regolamentari tesi a disciplinare compiutamente i diversi procedimenti coinvolti. Tali provvedimenti, adottati con delibere consiliari del 27 ottobre 2017 sono i seguenti:

- Piano Triennale del personale e provvedimenti conseguenti (ex Dlgs 165/2001, art. 1);
- Regolamento interno per la disciplina delle procedure di mobilità esterna;
- Regolamento per le assunzioni a tempo determinato (ex Dlgs 165/2001, art. 36);
- Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (ex Dlgs 165/2001, art. 57);
- Piano triennale delle azioni positive del personale (ex Dlgs 198/2006, art. 48).

#### Sintesi delle misure di prevenzione:

A1. Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle commissioni di concorso tali da ridurre al minimo i rischi di corruzione; dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse in capo ai commissari.

Osservanza dei regolamenti interni.

A2. Osservanza delle regole previste dal CCNL; esclusione dell'affidamento di mansioni superiori al livello normativo e retributivo del dipendente. Osservanza dei regolamenti interni.

A3. Individuazione circostanziata e specifica dell'incarico da attribuire a terzi e motivazione del provvedimento che affida l'incarico; rotazione degli incaricati compatibilmente con l'offerta del mercato, il costo per l'esercizio dell'incarico e il rispetto delle esigenze operative di continuità del servizio; accertamento dei requisiti dell'incaricato e verifica dell'assenza di conflitti di interesse; trasparenza degli atti di conferimento degli incarichi esterni e dei compensi attribuiti; competenza del Consiglio, anche in sede di eventuale ratifica a posteriori.

#### B) Area servizi e forniture

L'Ordine degli Avvocati procede agli affidamenti di lavori servizi e forniture secondo le regole del diritto privato, mediante richiesta di preventivi da parte dei consiglieri fornitori o con delibera motivata del Consiglio.

#### Sintesi delle misure di prevenzione:

Provvedimento di affidamento motivato; verifica del rapporto qualità/prezzo alla luce della richiesta di preventivi e offerte.

**C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

Sintesi delle misure di prevenzione:

- C1. Pubblicazione nel sito web dei requisiti di iscrizione e dei relativi moduli; assunzione del provvedimento conseguente possibilmente nella prima seduta successiva utile;
- C2. Rilascio delle certificazioni entro una settimana dalla richiesta;
- C3. Rispetto del regolamento CNF per l'accreditamento di eventi formativi;
- C4. Pubblicazione eventuali pareri nel sito web istituzionale;
- C5. Pubblicazione nel sito web istituzionale di requisiti e modulistica per opinamento parcelle; vigilanza da parte del Consiglio; verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio, nei casi di particolare complessità e valore discussione in sede di Consiglio;
- C6. Nomina di due consiglieri; turnazione.

**D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.
4. Nomine o affidamento di incarichi di competenza del Presidente in virtù di disposizioni normative.

Sintesi delle misure di prevenzione:

- D1. Incasso delle quote a mezzo cartella Agenzia delle Entrate-Riscossione; aderenza a criteri di contabilità pubblica;
- D2. Pagamento entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica e del Durc ove richiesto;
- D3. Monitoraggio e controllo da parte del Tesoriere, che riferisce al Rpct qualunque anomalia eventualmente rilevata;
- D4. Condivisione delle nomine o affidamenti di incarichi con il Consiglio; rotazione dei soggetti da nominare; verifica di assenza di situazioni di conflitto di interessi.

**6.Valutazione del rischio secondo le previsioni del PNA 2019: approccio qualitativo-quantitativo e adozione delle misure di prevenzione.**

L'adozione del PNA 2019 ha determinato un mutamento metodologico nella valutazione del rischio, avendo suggerito l'Autorità Anticorruzione di perseguire un metodo non più quantitativo ma qualitativo, maggiormente legato alla realtà specifica del singolo ente, sulla scorta dell'analisi motivata di alcuni indici rivelatori.

La valutazione del rischio non dovrà più essere tradotta in valori numerici, quanto piuttosto condurre all'espressione di un giudizio motivato sulla scorta delle evidenze internamente accertate. *Nell'approccio qualitativo* – afferma l'Allegato 1 al PNA 2019, pag. 33 - *l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi ... Diversamente nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.* La mancanza di serie statistiche scientificamente validate ha indotto ANAC a suggerire l'approccio qualitativo, con il conseguente abbandono dei criteri esposti nell'allegato 5 al PNA 2013, già correntemente applicato, ma che *“non va più considerato un riferimento metodologico da seguire”* (Allegato 1 al PNA 2019, pag. 33).

L'ente ha inteso quindi adeguarsi alle nuove indicazioni, dando rilievo ai seguenti indicatori e dati oggettivi per la stima del rischio:

- grado di discrezionalità nella gestione dei processi interni;
- livello di collaborazione dei responsabili di processo e grado di attuazione delle misure di trattamento;
- eventuale manifestazione di eventi corruttivi in passato, nei singoli processi esaminati;
- precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari;
- segnalazioni pervenute;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

L'analisi, che si lega naturalmente allo studio del contesto interno e ne costituisce una specifica prospettiva, ha consentito di accertare che non sussistono, nel caso di specie, peculiari livelli di rischio corruttivo; ciò, sulla base della struttura plurisoggettiva della *governance*, che comprende la previsione di organi e apparati di controllo interno (Revisore, Rpct), delle norme di legge e dei regolamenti interni che limitano i caratteri discrezionali dei singoli procedimenti, del buon grado di collaborazione del Consiglio con Rpct e Revisore, nonché, e soprattutto, dell'assenza di precedenti giudiziari/disciplinari afferenti fatti di reato (e, in specie, fatti di corruzione), ovvero di segnalazioni interne o comunque provenienti dagli *stakeholders*.

La valutazione in concreto degli indicatori sopra esposti deve comunque essere ponderata con la considerazione astratta in base alla quale anche i processi gestiti dall'Ordine possiedono, di per sé, un minimo grado di rischio endogeno, con riferimento al possibile verificarsi di eventi avversi di carattere corruttivo. Tale ponderazione ha dato luogo alla complessiva valutazione prudenziale dei rischi.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Il rischio appare tanto minore quanto più il processo considerato sia legato a criteri procedurali e decisionali obiettivi, e tanto maggiore quanto più il processo stesso sia legato a valutazioni soggettive discrezionali.

Viceversa, processi gestiti da un singolo istruttore determinano un grado di rischio maggiore rispetto ai processi che prevedono un'istruttoria plurisoggettiva, svolta da commissioni o dal consiglio in sede collegiale.

Nella redazione del presente aggiornamento, si è ritenuto di prediligere un approccio di tipo misto, comprensivo sia della valutazione degli indicatori di tipo qualitativo sopra esposti, sia della rappresentazione in termini quantitativi del rischio associato a ciascun processo mappato, mediante l'attribuzione di valori fittizi differenziati a seconda della presenza di requisiti vincolanti o non vincolanti e della previsione di un singolo consigliere istruttore, oppure di una commissione o del consiglio in sede collegiale, il tutto secondo la tabella che segue:

|   |               |
|---|---------------|
| <b><i>Richiedente</i></b>               | <i>Valore</i> |
| Requisiti vincolanti                    | 0             |
| Requisiti non vincolanti                | 1             |
| Nessun requisito                        | 2             |
|   |               |
| <b><i>Introduzione Procedimento</i></b> | <i>Valore</i> |
| Requisiti vincolanti                    | 0             |
| Requisiti non vincolanti                | 1             |
| Nessun requisito                        | 2             |
|   |               |
| <b><i>Istruttoria</i></b>               | <i>Valore</i> |
| Regole vincolanti                       | 0             |
| Regole non vincolanti                   | 1             |
| Discrezionalità totale                  | 2             |
|   |               |
| <b><i>Istruttore</i></b>                | <i>Valore</i> |
| Collegiale                              | 0             |
| Commissione                             | 1             |
| Singolo componente                      | 2             |
|   |               |
| <b><i>Organo Decidente</i></b>          | <i>Valore</i> |
| Collegiale                              | 0             |
| Commissione                             | 1             |
| Singolo componente                      | 2             |
|   |               |
| <b><i>Decisione</i></b>                 | <i>Valore</i> |
| Regole vincolanti                       | 0             |
| Regole non vincolanti                   | 1             |
| Discrezionalità totale                  | 2             |



L'individuazione del grado di rischio dei singoli procedimenti e delle misure e delle relative misure di prevenzione adottate sono riassunte nelle **tabelle A e B**, allegate al presente Piano per costituirne parte integrante ed essenziale.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

### **7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente.**

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine, dipendenti e collaboratori sono stati resi edotti dell'adozione, in data 22.01.2016, del Codice di comportamento dei dipendenti, e, in data 29.01.2016, del Codice etico rivolto *"a tutti coloro che, all'interno del Consiglio, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, nonché ... chiunque altro intrattenga rapporti con esso"*.

### **8. Rotazione del personale.**

La rotazione degli incarichi è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione come misura di prevenzione della corruzione. Si tratta, tuttavia, di una misura che, a causa dell'esiguità del numero dei dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, non può essere adottata, in quanto si comprometterebbe la funzionalità e l'efficienza dell'ente. Si rileva, tuttavia, che, in linea con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Ordine organizza la propria attività in modo da favorire la trasparenza interna e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, evitando l'isolamento e l'eccessiva concentrazione delle funzioni in capo ad un unico soggetto. Inoltre, essa impronta la propria organizzazione dell'attività al modello della "segregazione delle funzioni" distinguendo, tra coloro che operano nel medesimo processo, il soggetto che: a) svolge istruttorie ed accertamenti; b) adotta decisioni; c) attua le decisioni prese; d) effettua le verifiche.

### **9. Tutela del dipendente che segnala illeciti.**

L'istituto della tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *"whistleblowing"*) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, che ha inserito nel contesto del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 *bis*, rubricato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito attraverso la segnalazione anonima dei dipendenti. Tale misura è stata declinata, nelle sue modalità di applicazione, dall'Autorità anticorruzione, nella determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 *"Linee guida in materia di dipendente pubblico che segnala illeciti"*, ed espressamente richiamata nella determinazione n. 831/2016 (aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2016). La materia è stata poi oggetto di recente intervento normativo con la legge 30.11.2017 n. 179, *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* (Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2017, n. 291), che ha modificato il predetto art. 54 *bis* del Dlgs 165/2001. All'interno dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo la gestione delle segnalazioni di illecito è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Ai sensi dell'art. 4 sez. 2 del presente Piano, le segnalazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi possono essere indirizzate direttamente in qualsiasi forma (ivi compreso un canale telematico) al RPCT che ne assicura la conservazione, e si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. All'interno del sito

internet istituzionale, nella apposita sezione, è inserito apposito modulo di segnalazione. Il dipendente che effettua segnalazione di illecito non potrà essere demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive sopra indicate, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Si segnala, per completezza, che nel corso dell'anno 2018 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

## **Sezione 2**

### *Misure per la Trasparenza e l'Integrità*

## 1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio stesso e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

### 1.2 Diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il Dlgs. n. 97/2016, cosiddetto FOIA (*Fredoom of information act*) ha modificato in più parti il testo del Dlgs. n. 33/2013, portante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 1 *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

La nuova disciplina ha inciso sull'ambito soggettivo di applicazione (art. 2-bis decreto n. 33/2013), ha introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 con le esclusioni di cui all'art. 5-bis, ha abrogato l'obbligo di adozione del separato programma per l'integrità e la trasparenza (art. 10), ha riformulato gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo (art. 14) e gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti (art. 15).

**1.3 Accesso Civico** L'istituto dell'accesso civico (art. 5) è oggi inteso come diritto di chiunque di accedere a qualsiasi documento, informazione o dato detenuto dal soggetto pubblico, anche in assenza di una posizione o di un interesse giuridico qualificati. Il diritto di accesso concerne in particolare documenti, informazioni e dati che non siano oggetto dell'obbligo di pubblicazione. E' previsto dalla norma un dettagliato procedimento per il coinvolgimento di eventuali controinteressati, con tutela giurisdizionale garantita dinanzi al TAR, ai sensi del Dlgs. n. 104/2010. Le eccezioni all'accesso civico sono elencate dall'art. 5-bis del Dlgs. n. 33/2013: l'accesso potrà essere negato al fine di evitare un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi comprese proprietà intellettuale, diritto di autore e segreti commerciali.

**Esercizio del diritto.** La richiesta è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese, non deve essere motivata e potrà essere presentata tramite pec mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale: *Richiesta-accesso-civico-Ordine Avvocati Arezzo*.

**Responsabili e indirizzi.** Il responsabile per la trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo è l'Avv. Lorenzo Crocini. L'indirizzo pec cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: *ordineavvocatiarezzo@puntopec.it*; l'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, è il seguente: *avvlorenzocrocini@cnfpec.it*.

**Misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza.** Al fine di garantire la trasmissione e il materiale inserimento dei dati nel sito, vengono individuati:

**Patrizia Fabbrica,**

cui viene demandato il tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dell'integrità, del costante aggiornamento, della completezza e tempestività dei dati, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'Ordine.

## **2. Fonti normative**

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione del Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U. 8 giugno 2016, n. 132), nonché le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC, e il Piano Nazionale Anticorruzione (aggiornamento 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074/2018), costituente *“atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

## **3. Contenuti**

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* possiede un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

Di seguito vengono riportati i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei propri contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013).

### **A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)**

Sono pubblicati gli atti normativi applicabili, nonché tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

### **B) Dati concernenti i componenti del consiglio (Art. 14)**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013: la pubblicazione della data di nomina, del relativo *curriculum*, della dichiarazione ex art. 14 e della dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità ex art. 20 Dlgs. n. 39/2013, degli eventuali compensi connessi alla carica.

### **C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013: generalità, *curriculum*, tipologia di incarico, compenso, delibera di incarico, dichiarazione

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c Dlgs. n. 33/2013).

**D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); contrattazione collettiva (Art.21)<sup>2</sup>.**

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

**E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)**

La pagina contiene i riferimenti della Fondazione per la formazione forense, ente di diritto privato costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, e l'indicazione dell'eventuale onere complessivo annuale gravante sul bilancio dell'Ordine, dell'eventuale numero dei rappresentanti dell'Ordine nell'organo di governo della Fondazione, della composizione dell'organo amministrativo, dei risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari della medesima Fondazione. Si precisa, sul punto, che la Fondazione, in seguito alle modifiche normative intervenute con il Dlgs. n. 97/2016, risulta collocata al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza, date le sue ridotte dimensioni economico finanziarie.

**F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)<sup>3</sup>**

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- b) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale;
- c) accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

**G) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone**

---

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

<sup>2</sup> Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

### **fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)<sup>4</sup> con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)**

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato. Per espressa previsione dell'art. 27 Dlgs. n. 97/2016 non vengono pubblicati i dati relativi alle sovvenzioni, ai contributi e ai relativi beneficiari, qualora idonei a rivelare condizioni di disagio economico-sociali del beneficiato.

### **H) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)**

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

### **I) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)**

Contiene i dati e titoli di acquisto o di utilizzo di eventuali beni immobili.

### **L) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)**

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con curriculum e atto di nomina.

### **M) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del

---

<sup>3</sup> L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;  
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;  
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;  
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;  
La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

#### **N) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)**

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.

Costituiscono parte integrante del presente Piano gli allegati "A" (tabella dei criteri di determinazione del fattore di rischio) e "B" (tabella riepilogativa con indicazione dei valori di rischio).

#### **O) Altri contenuti – prevenzione della corruzione**

La pagina contiene il Piano anticorruzione – trasparenza e le relazioni del Rpc.

#### **P) Altri contenuti – accesso civico**

Contiene i moduli accesso civico e segnalazione illeciti.

### **4. Segnalazioni di illecito**

Al fine di garantire certezza di azione ed evitare fuoriuscita di notizie in grado di compromettere l'immagine dell'ente e/o della persona segnalante, l'Ordine individua come soggetto competente a ricevere le segnalazioni di illecito il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Sarà compito del Responsabile, una volta pervenuta la segnalazione, acquisire ulteriori informazioni, utili a circostanziare la denuncia, presso gli uffici interessati. Una volta accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, la segnalazione verrà trasmessa al Segretario che provvederà di seguito del caso e/o alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, in presenza di fatto che costituisca reato. Sono ammesse segnalazioni aperte (identità palese) e segnalazioni riservate (identità conosciuta esclusivamente da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili alle segnalazioni anonime, in quanto – pur se incomplete e poco dettagliate – consentono comunque un maggiore immediato approfondimento. Infine, considerata la possibilità di dialogo attraverso strumenti informatici o cartacei che non impongono la conoscenza dell'identità del segnalante, è ammesso altresì l'anonimato. In tale ultima ipotesi, la segnalazione potrà avere seguito solo se adeguatamente circostanziata. Suddette segnalazioni possono essere inviate debitamente compilate al responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine degli Avvocati all'indirizzo della sede presso il Palazzo di Giustizia, piazza Falcone e Borsellino n. 1, 52100 Arezzo, oppure tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

**[info@ordineavvocatiarezzo.it](mailto:info@ordineavvocatiarezzo.it)**

**[ordineavvocatiarezzo@puntopec.it](mailto:ordineavvocatiarezzo@puntopec.it)**

**[avvlorenzocrocini@cnfpec.it](mailto:avvlorenzocrocini@cnfpec.it)**